



SENT. N. 58/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24412** del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

M.M., c.f. *omissis*, nata a *omissis*, il

omissis, e residente a *omissis*, Via *omissis*, rappresentata e difesa,

giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Santino Spina, presso il cui studio in Palermo, Via Pietro Scaglione n. 20A, è elettivamente domiciliata, PEC: *santinospina@pecavvpa.it*,

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, sede territorialmente competente, in persona del Dirigente *pro tempore*

AVENTE AD OGGETTO

L'accertamento del diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione n. 50660908, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 D.P.R. n.1092/1973.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

UDITA, all'udienza del 23 aprile 2026, la difesa dell'INPS, nessuno presente

per parte ricorrente, come da verbale.

FATTO E DIRITTO

La ricorrente, col presente ricorso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione n. 50660908, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 D.P.R. n.1092/1973.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria del 17 novembre 2025, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, allegando il decreto di riliquidazione della pensione e comunicando che il pagamento degli arretrati ed interessi sarebbe avvenuto unitamente al pagamento del rateo di febbraio 2026.

Con ordinanza n. 25/2025 è stato disposto un rinvio dell'udienza di discussione al fine di verificare l'esattezza degli importi che l'Istituto ha dichiarato di impegnarsi a liquidare.

Con nota del 16 aprile 2026, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, comunicando che, con il cedolino di febbraio 2026, la ricorrente ha ricevuto quanto dovuto; ha chiesto, altresì, la condanna dell'INPS alle spese per soccombenza virtuale da distrarre in favore del proprio procuratore, essendo il riconoscimento della pretesa della ricorrente avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso.

All'udienza del 23 aprile 2026, nessuno presente per parte ricorrente, la difesa dell'INPS ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione.

Al termine della camera di consiglio il dispositivo è stato letto ex art. 167, comma 1, c.g.c.

	Dagli atti versati in giudizio sopra indicati e anche per concorde dichiarazione	
	delle parti risultano esservi i presupposti per l’effettiva cessazione della materia	
	del contendere.	
	In punto spese si osserva che, essendo l’esecuzione satisfattiva dell’INPS	
	avvenuta solo a seguito del ricorso introduttivo del presente giudizio, in virtù	
	del principio di “soccombenza virtuale”, si ritiene di condannare l’INPS al	
	pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidandole come	
	indicato in dispositivo, con la distrazione a favore dell’Avvocato antistatario	
	che l’ha espressamente chiesta.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua	
	composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente	
	pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna	
	l’INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida	
	in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, CPA e	
	IVA come per legge, con distrazione a favore dell’Avvocato antistatario.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.	
	Così deciso in Torino, il 23 aprile 2026.	
	IL GIUDICE	
	Alessandra Olessina	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 06/05/2026	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina Scrugli	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 3 di 4 -	

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Alessandra Olessina

Firmato digitalmente

Su disposizione del Giudice, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 06/05/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

Firmato digitalmente